



COMUNE DI GENOVA

DELIBERAZIONE APPROVATA DAL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SEDUTA PUBBLICA DI PRIMA CONVOCAZIONE DEL 27/11/2018

DCC-2018-76 ADOZIONE DI AGGIORNAMENTO AL PUC, AI SENSI DELLA DISCIPLINA DEL MEDESIMO PUC RELATIVA AI SERVIZI PUBBLICI (SIS-S), ART. SIS-S-2, PER LA RIDEFINIZIONE DELLA DISCIPLINA URBANISTICA DELL'AREA "EX CAMPO NOMADI" SITA IN VIA ADAMOLI – MUNICIPIO MEDIA VAL BISAGNO

Presiede: Il Presidente Piana Alessio
Assiste: Il Vice Segretario Generale Puglisi Vanda

Al momento della deliberazione risultano presenti (P) ed assenti (A) i Signori:

1	Piana Alessio	Presidente	P
2	Bucci Marco	Sindaco	P
3	Amorfini Maurizio	Consigliere	P
4	Anzalone Stefano	Consigliere	P
5	Ariotti Fabio	Consigliere	P
6	Avvenente Mauro	Consigliere	P
7	Baroni Mario	Consigliere	P
8	Bernini Stefano	Consigliere	P
9	Bertorello Federico	Consigliere	P
10	Bruccoleri Mariajose'	Consigliere	P
11	Brusoni Marta	Consigliere	P
12	Campanella Alberto	Consigliere	P
13	Cassibba Carmelo	Consigliere	P
14	Ceraudo Fabio	Consigliere	P
15	Corso Francesca	Consigliere	P
16	Costa Stefano	Consigliere	P
17	Crivello Giovanni Antonio	Consigliere	P
18	De Benedictis Francesco	Consigliere	P
19	Ferrero Simone	Consigliere	P
20	Fontana Lorella	Consigliere	P
21	Gambino Antonino	Consigliere	A
22	Giordano Stefano	Consigliere	P
23	Grillo Guido	Consigliere	P
24	Immordino Giuseppe	Consigliere	A
25	Lauro Lilli	Consigliere	A
26	Lodi Cristina	Consigliere	P

27	Maresca Francesco	Consigliere	P
28	Mascia Mario	Consigliere	P
29	Pandolfo Alberto	Consigliere	P
30	Pignone Enrico	Consigliere	P
31	Pirondini Luca	Consigliere	P
32	Putti Paolo	Consigliere	P
33	Remuzzi Luca	Consigliere	P
34	Rossetti Maria Rosa	Consigliere	P
35	Rossi Davide	Consigliere	P
36	Salemi Pietro	Consigliere	P
37	Santi Ubaldo	Consigliere	A
38	Terrile Alessandro Luigi	Consigliere	P
39	Tini Maria	Consigliere	P
40	Vacalebri Valeriano	Consigliere	P
41	Villa Claudio	Consigliere	P

E pertanto complessivamente presenti n. 37 componenti del Consiglio.

Sono presenti alla seduta, oltre il Sindaco, gli Assessori:

1	Balleari Stefano
2	Bordilli Paola
3	Campora Matteo
4	Fanghella Paolo
5	Fassio Francesca
6	Garassino Stefano
7	Piciocchi Pietro
8	Viscogliosi Arianna



COMUNE DI GENOVA

118 0 0 - DIREZIONE URBANISTICA
Proposta di Deliberazione N. 2018-DL-364 del 18/10/2018

ADOZIONE DI AGGIORNAMENTO AL PUC, AI SENSI DELLA DISCIPLINA DEL MEDESIMO PUC RELATIVA AI SERVIZI PUBBLICI (SIS-S), ART. SIS-S-2, PER LA RIDEFINIZIONE DELLA DISCIPLINA URBANISTICA DELL'AREA "EX CAMPO NOMADI" SITA IN VIA ADAMOLI – MUNICIPIO MEDIA VAL BISAGNO

Il Presidente pone in discussione la proposta della Giunta n. 62 in data 25 ottobre 2018;

- omissis -

Il Presidente, ricordato che la pratica è già stata oggetto di trattazione in sede di Commissione, comunica che sono pervenute modifiche della Giunta, di seguito riportate:

Nota n. 398313 del 19.11.2018

"A seguito della richiesta di espressione del parere di competenza al Municipio IV Media Val Bisagno, inviata con nota della Direzione Urbanistica Prot. n. 372956 del 26.10.2018, si richiede di modificare il provvedimento nel seguente modo:

a pag. 3 sostituire i capoversi:

"- che in ottemperanza al disposto di cui agli artt. 59 e 60 del vigente Regolamento per il Decentramento e la Partecipazione Municipale, la proposta in esame sarà sottoposta al parere del Municipio IV Media Val Bisagno;

- che detto parere verrà acquisito e allegato prima dell'approvazione del presente provvedimento;"

con i seguenti capoversi:

"- che con nota della Direzione Urbanistica Prot. n. 372956 del 26.10.2018, è stato richiesto al Municipio IV Media Val Bisagno, ai sensi degli artt. 59 e 60 del Regolamento per il Decentramento e la Partecipazione Municipale, il parere di competenza sulla proposta di Giunta al Consiglio n. 0062 del 25/10/2018, ad oggetto «Adozione di aggiornamento al PUC, ai sensi della disciplina del medesimo PUC relativa ai servizi pubblici (SIS-S), art. SIS-S2, per la ridefinizione della disciplina urbanistica dell'area "Ex Campo Nomadi" – Municipio Media Val Bisagno»;

- che il Consiglio del Municipio IV Media Val Bisagno nella seduta del giorno 12.11.2018 – Punto n. 3 Ordine del Giorno – Atto n. 52 ha espresso “*Parere favorevole con osservazioni: 1) destinazione a parcheggio per la sola sosta dei mezzi e non per altre finalità (es: stoccaggio temporaneo anche su mezzi) 2) area asservita a realtà già presenti ed operanti sul territorio al fine di sgravare altre zone del Municipio IV Media Val Bisagno*”;

- che, in considerazione delle osservazioni espresse nel parere favorevole, pur comprendendo lo spirito della segnalazione, è necessario formulare alcuni chiarimenti:

- relativamente al punto 1) è opportuno rilevare che per quanto concerne le aree artigianali/produttive, il vigente PUC distingue tra quelle in cui si possono svolgere attività maggiormente inquinanti (AR-PI), e quelle in cui invece sono fissati limiti più rigorosi (AR-PU). E’ per tale ragione che la destinazione proposta, è quella di Ambito di Riqualificazione urbanistica Produttivo – Urbano AR-PU, che prevede quali funzioni Principali: Industria e artigianato (lettere A e B - punto 7.2 art. 12) delle norme generali), logistica (lettere A e B - punto 7.3 art. 12) delle norme generali) terziario avanzato, depositi e commercio all’ingrosso, strutture ricettive alberghiere, servizi speciali, impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili. In particolare si sottolinea che le richiamate lettere A e B del punto 7.2 dell’art. 12 definiscono i tipi di attività che possono essere insediate in base al livello delle emissioni in atmosfera, ovvero Attività ad emissioni trascurabili e Attività ad emissioni limitate, vietando espressamente le Attività ad emissioni significative;

- per quanto concerne il punto 2) si osserva che il PUC deve prevedere in modo astratto e generalizzato una determinata destinazione urbanistica. Non è quindi possibile ipotizzare di vincolare la suddetta destinazione a condizioni di natura temporale o “modale”, quindi lo strumento urbanistico generale non può fare distinzioni tra attività presenti nel territorio e altre da insediare. Nondimeno, essendo l’area di Civica proprietà, è possibile inserire nell’eventuale bando di assegnazione alcune premialità o particolari condizioni, ed in tal senso potrebbe essere valutata la richiesta di cui al punto 1); peraltro con la dovuta precisazione che eventuali attività non consentite in zona AR-PU devono comunque ritenersi illecite e quindi impedita.”;

Non essendo fatte osservazioni il Presidente pone in votazione la proposta della Giunta, nel testo con gli allegati parte integrante di seguito riportato, comprensivo delle modifiche come sopra riportate.

Su proposta dell’Assessore all’Urbanistica Simonetta Cenci;

Premesso:

- che il Piano Urbanistico Comunale, in vigore dal 3 dicembre 2015, include l’area dell’ex campo nomadi di Molassana, situata in sponda sinistra del Torrente Bisagno, nel “Sistema dei Servizi Pubblici SIS-S”, ovvero nella tipologia di servizi “Interesse Comune esistente” n. 4045 a livello Territoriale – Tipo: Campo Nomadi, erroneamente indicato in Via Macchi, anziché Via Gelasio Adamoli, di proprietà Pubblica;

- che l’area, di proprietà pubblica, identificata nel N.C.T. nella Sezione E, Foglio 43, particelle 10, 990, 993 e 995, è contornata da un ampio ambito industriale/artigianale e posta tra i civici 501 e 531 di Via Adamoli, edifici che ospitano importanti realtà produttive della vallata;

- che il compendio di quasi duemila metri quadri è attualmente in stato di abbandono ed ha ospitato storicamente un campo nomadi, evacuato in occasione delle emergenze meteo idrogeologiche e degli eventi alluvionali dei mesi di ottobre e novembre 2014 e di fatto inibito in via cautelativa, mai riaperto, così come si evince dall'Ordinanza del Sindaco n. 77 del 10.04.2015;

Considerato:

- che nel recente passato sono stati individuati alcuni “servizi “per fronteggiare emergenze sociali anche su aree non pienamente confacenti al loro scopo;

- che, nello specifico, l'area in argomento risultava poco adatta, anche in considerazione della presenza delle limitrofe attività artigianali/industriali, allo scopo individuata, prova ne è lo sgombero effettuato verso la fine del 2014;

- che pertanto per questa area non è possibile, né opportuno riconfermare una destinazione a “servizi pubblici” in considerazione dello stato dei luoghi e delle previsioni urbanistiche al contorno che riconoscono a questo luogo una vocazionalità artigianale/industriale;

- che uno degli obiettivi di questa Amministrazione è la complessiva riorganizzazione del territorio e del sistema dei servizi qualificati e su questo terreno il confronto dovrà svilupparsi non solo in termini di qualità progettuale, ma anche in termini di organizzazione sia finanziaria che gestionale;

- che, di converso, altra azione del Comune è la costante ricerca di aree da destinare al sistema produttivo/artigianale che abbiano buona accessibilità e non in stretto contatto con la parte residenziale;

- che per favorire quest'ultimo processo è necessario che le aree produttive disponibili, oggettivamente limitate, vengano utilizzate al meglio e se del caso anche in maniera mirata, riservandole in parte allo scopo specifico e dove possibile incrementandole, poiché la qualità della città va di pari passo con l'eliminazione delle situazioni di incompatibilità più stridenti e con il recupero ottimale delle scarse risorse di spazio disponibili;

- che la correzione da apportare al PUC, di cui sopra, viene analizzata e valutata nella “Relazione Urbanistica” in data 16.10.2018, relazione in cui si richiama la disposizione di cui all'art. SIS-S-2 “Disciplina degli interventi edilizi” delle Norme di Conformità del Piano Urbanistico Comunale, il cui procedimento si è concluso con Determinazione Dirigenziale n. 2015-118.0.0.-18, in vigore dal 3 dicembre 2015, disposizione che testualmente prevede: *“Laddove sia dimostrata la dismissione alla data di adozione del progetto definitivo di PUC del servizio pubblico o si configuri la reiterazione di previsioni a servizio pubblico su aree o edifici privati, a seguito di aggiornamento al PUC ai sensi dell'art. 43 della L.R. 36/97 e s.m. e i., le funzioni principali e complementari ammesse e la relativa disciplina corrispondono a quelle dell'ambito di conservazione o di riqualificazione prevalente al contorno”*;

- che in ragione dell'analisi condotta, la quale esamina, fra l'altro, la disciplina dei piani sovraordinati e dei vincoli ricadenti sull'area, la modifica al PUC, come rappresentata negli stralci cartografici e normativi, allegati quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, prevede la cancellazione del servizio “Interesse Comune esistente - T” n. 4045 (Via Macchi – Tipo: Campo Nomadi di proprietà Pubblica con superficie reale mq. 2.089 e superficie virtuale mq. 0, non conteggiato negli standard urbanistici) e l'assoggettamento dell'area all'Ambito di Riqualificazione Urbanistica – Produttivo Urbano AR-PU, in quanto, come disciplinato dal citato art. SIS-S-2, corrispondente all'Ambito prevalente al contorno del bene;

- che inoltre, come esplicitato nella citata Relazione, tale “servizio”, seppur elencato nei servizi esistenti, non è stato conteggiato dal PUC vigente come standard urbanistico e come tale non

assimilato ai dettami del D.M. 1444/68 e quindi sottratto alle indicazioni del comma 3 dell'art. SIS-S-2 delle Norme di Conformità del PUC;

- che, ancora, come riportato nella citata Relazione, a seguito della succitata modifica al PUC non è necessario procedere all'aggiornamento del bilancio totale delle superfici dei Servizi pubblici, sia a livello di Municipio che per l'intero territorio comunale, in quanto il "servizio" in questione non era stato conteggiato nel bilancio degli standard urbanistici e quindi l'eliminazione di tale "destinazione" non altera in nessun modo la verifica degli standard urbanistici come delineata dal PUC e consente di operare la "correzione" prospettata;

- che per quanto riguarda il contributo straordinario di cui all'art.38, comma 6 bis, della L.R. n. 16/2008, come espresso nella succitata Relazione, lo stesso non è dovuto, in quanto l'aggiornamento del Piano è già insito nella specifica norma di flessibilità e la procedura di aggiornamento è necessaria al fine di porre rimedio ad una rilevazione conformativa che la stessa Amministrazione non avrebbe operato in carenza dei presupposti giuridico formali, ovvero con la procedura delineata si prende atto della reale situazione del bene che non poteva e non può essere ascritto ai servizi pubblici esistenti, per il fatto che il PUC nella fase di adozione/approvazione del progetto definitivo non avrebbe dovuto rilevare tale "servizio" in quanto era cessato;

- che infine, come riportato nella più volte citata Relazione, la ridetta modifica al PUC non altera gli obiettivi posti alla base della pianificazione, non incide sulla descrizione fondativa e sugli obiettivi del PUC, ma tende a "rettificare", nei margini di flessibilità previsti, una errata rilevazione di "servizio pubblico" non esistente, in questo caso una rilevazione di servizio in atto, che la stessa Amministrazione, se avesse avuto conoscenza di tali situazioni in sede di adozione/approvazione del PUC, non avrebbe operato; inoltre tale modifica è conforme alle indicazioni e prescrizioni dei piani territoriali e di settore di livello sovraordinato, nel rispetto delle disposizioni in materia di VAS di cui alla L.R. n.32/2012, come anche in particolare valutato nell'ambito del documento "Verifica di necessità di espletamento di procedura di verifica di assoggettabilità a VAS" datato 17.10.2018, anch'esso allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto conseguentemente di adottare l'aggiornamento al PUC, ai sensi dell'art. 43 della Legge Regione Liguria n. 36/1997 e s.m.i., ed in applicazione delle disposizioni di cui all'art. SIS-S-2 del PUC medesimo, per la ridefinizione della disciplina urbanistica dell'area sita in Via Adamoli, a Genova – Municipio Media Val Bisagno, inserendola nell'Ambito di Riqualificazione Urbanistica – Produttivo Urbano AR-PU, in quanto corrispondente all'Ambito prevalente al contorno, come in particolare rappresentato negli allegati elaborati:

- Stralcio PUC con indicazione delle modifiche – Assetto Urbanistico – tavola 29 – scala 1:5000;
- Stralcio PUC con indicazione delle modifiche – Sistema dei Servizi Pubblici (SIS-S) – tavola 29 – scala 1:5000;
- Stralcio del Volume "Sistema dei Servizi Pubblici SIS-S– Bilanci Elenchi" del PUC con indicazione delle modifiche;

Considerato infine:

che con nota della Direzione Urbanistica Prot. n. 372956 del 26.10.2018, è stato richiesto al Municipio IV Media Val Bisagno, ai sensi degli artt. 59 e 60 del Regolamento per il Decentramento e la Partecipazione Municipale, il parere di competenza sulla proposta di Giunta al Consiglio n. 0062 del 25/10/2018, ad oggetto «Adozione di aggiornamento al PUC, ai sensi della disciplina del medesimo PUC relativa ai servizi pubblici (SIS-S), art. SIS-S2, per la ridefinizione della disciplina urbanistica dell'area "Ex Campo Nomadi" – Municipio Media Val Bisagno»;

- che il Consiglio del Municipio IV Media Val Bisagno nella seduta del giorno 12.11.2018 – Punto n. 3 Ordine del Giorno – Atto n. 52 ha espresso "*Parere favorevole con osservazioni: 1) destinazione a parcheggio per la sola sosta dei mezzi e non per altre finalità (es: stoccaggio temporaneo anche su mezzi) 2) area asservita a realtà già presenti ed operanti sul territorio al fine di sgravare altre zone del Municipio IV Media Val Bisagno*";

- che, in considerazione delle osservazioni espresse nel parere favorevole, pur comprendendo lo spirito della segnalazione, è necessario formulare alcuni chiarimenti:

- relativamente al punto 1) è opportuno rilevare che per quanto concerne le aree artigianali/produttive, il vigente PUC distingue tra quelle in cui si possono svolgere attività maggiormente inquinanti (AR-PI), e quelle in cui invece sono fissati limiti più rigorosi (AR-PU). E' per tale ragione che la destinazione proposta, è quella di Ambito di Riqualficazione urbanistica Produttivo – Urbano AR-PU, che prevede quali funzioni Principali: Industria e artigianato (lettere A e B - punto 7.2 art. 12) delle norme generali), logistica (lettere A e B - punto 7.3 art. 12) delle norme generali) terziario avanzato, depositi e commercio all'ingrosso, strutture ricettive alberghiere, servizi speciali, impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili. In particolare si sottolinea che le richiamate lettere A e B del punto 7.2 dell'art. 12 definiscono i tipi di attività che possono essere insediate in base al livello delle emissioni in atmosfera, ovvero Attività ad emissioni trascurabili e Attività ad emissioni limitate, vietando espressamente le Attività ad emissioni significative;
- per quanto concerne il punto 2) si osserva che il PUC deve prevedere in modo astratto e generalizzato una determinata destinazione urbanistica. Non è quindi possibile ipotizzare di vincolare la suddetta destinazione a condizioni di natura temporale o "modale", quindi lo strumento urbanistico generale non può fare distinzioni tra attività presenti nel territorio e altre da insediare. Nondimeno, essendo l'area di Civica proprietà, è possibile inserire nell'eventuale bando di assegnazione alcune premialità o particolari condizioni, ed in tal senso potrebbe essere valutata la richiesta di cui al punto 1); peraltro con la dovuta precisazione che eventuali attività non consentite in zona AR-PU devono comunque ritenersi illecite e quindi impedito;

Visti:

- la LR 36/1997 e s.m.i.;
- la LR 32/2012 e s.m.i.;

- il PUC in vigore dal 03.12.2015;
- il Regolamento per il Decentramento e la Partecipazione Municipale;

Preso atto che la presente deliberazione non comporta alcuna assunzione di spesa o introito a carico del bilancio comunale, né alcun riscontro contabile, onde non viene richiesto parere di regolarità contabile ai sensi dell'articolo 49, I comma, D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., né attestazione di copertura finanziaria, ex articolo 153, V comma, D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Visto l'allegato parere in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio competente;

Acquisito il visto di conformità del Segretario Generale ai sensi dell'art 97, comma 2 del D. Lgs 267/2000 e s.m.i.;

La Giunta
PROPONE
al Consiglio Comunale

- 1) Di adottare, per le motivazioni esplicitate in narrativa, nella Relazione Urbanistica datata 16.10.2018 nonché nel documento "Verifica di necessità di espletamento di procedura di verifica di assoggettabilità a VAS" datato 17.10.2018, entrambi allegati quale parte integrante e sostanziale al presente atto, l'aggiornamento al PUC, ai sensi dell'art. 43 della Legge Regione Liguria n. 36/1997 e s.m.i., ed in applicazione delle disposizioni di cui all'art. SIS-S-2 del vigente PUC, per la ridefinizione della disciplina urbanistica dell'area, sito in Via Adamoli, a Genova – Municipio IV Media Val Bisagno, inserendola nell'Ambito di Riqualficazione Urbanistica – Produttivo Urbano AR-PU, in quanto corrispondente all'Ambito prevalente al contorno;
- 2) di dare atto che le modifiche al PUC, di cui al precedente punto 1), sono rappresentate negli elaborati grafici e descrittivi, allegati quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 3) di dare mandato alla Direzione Urbanistica per gli adempimenti conseguenti al presente provvedimento nonché, ad avvenuta conclusione del procedimento di approvazione, per i necessari e definitivi adeguamenti della documentazione del PUC;
- 4) di dare atto che, in conseguenza dell'approvazione del presente provvedimento, trovano applicazione le misure di salvaguardia, ai sensi dell'art 42 della LR 36/1997 e smi;
- 5) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali;
- 6) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art 134, comma 4, del D. Lgs 267/2000.

La votazione, effettuata mediante l'utilizzo del sistema elettronico di rilevazione dei voti e con l'assistenza dei consiglieri Ariotti, Bruccoleri, Vacalebre, dà il seguente risultato:

Presenti in aula	n.	37	consiglieri
Votanti	n.	36	”
Voti favorevoli	n.	36	
Voti contrari	n.	-	
Astenuti	n.	1	(Chiamami Genova: Putti)
Presenti non votanti	n.	-	

Visto l'esito della votazione il Presidente dichiara approvata dal Consiglio la proposta della Giunta.

Il Presidente propone di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Al momento della votazione sono presenti, oltre al Sindaco Bucci, i consiglieri: Amorfini, Anzalone, Ariotti, Avvenente, Baroni, Bernini, Bertorello, Bruccoleri, Brusoni, Campanella, Cassibba, Ceraudo, Corso, Costa, Crivello, De Benedictis, Ferrero, Fontana, Gambino, Giordano, Grillo, Lodi, Maresca, Mascia, Pandolfo, Piana, Pignone, Pirondini, Putti, Remuzzi, Rossetti, Rossi, Salemi, Terrile, Tini, Vacalebre, Villa, in numero di 38.

La dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione in questione, mediante regolare votazione, effettuata con l'utilizzo del sistema elettronico di rilevazione dei voti e con l'assistenza dei consiglieri Ariotti, Bruccoleri, Vacalebre, viene approvata all'unanimità.

Il Presidente
Alessio Piana

Il Vice Segretario Generale
Dott.ssa Vanda Puglisi



COMUNE DI GENOVA

CODICE UFFICIO: 118 0 0

Proposta di Deliberazione N. 2018-DL-364 DEL 18/10/2018

OGGETTO: ADOZIONE DI AGGIORNAMENTO AL PUC, AI SENSI DELLA DISCIPLINA DEL MEDESIMO PUC RELATIVA AI SERVIZI PUBBLICI (SIS-S), ART. SIS-S-2, PER LA RIDEFINIZIONE DELLA DISCIPLINA URBANISTICA DELL'AREA "EX CAMPO NOMADI" SITA IN VIA ADAMOLI - MUNICIPIO MEDIA VAL BISAGNO

ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

- 1) Relazione Urbanistica;
- 2) Stralci cartografici/normativi: Stralcio PUC con indicazione delle modifiche – Assetto Urbanistico – tavola 29 – scala 1:5000; Stralcio PUC con indicazione delle modifiche – Sistema dei Servizi Pubblici (SIS-S) – tavola 29 – scala 1:5000; Stralcio del Volume “Sistema dei Servizi Pubblici SIS-S– Bilanci Elenchi” del PUC con indicazione delle modifiche;
- 3) Verifica di necessità di espletamento di procedura di verifica di assoggettabilità a VAS

Il Direttore
Arch. Laura Petacchi]



COMUNE DI GENOVA

Aggiornamento del PUC, ai sensi della disciplina del medesimo PUC relativa ai Servizi Pubblici (SIS-S), per la ridefinizione della disciplina urbanistica dell'area "ex campo nomadi" sita in via Adamoli – Municipio Media Val Bisagno.

Relazione urbanistica


Premesse

L'area dell'ex campo nomadi di Molassana, situata in sponda sinistra del Torrente Bisagno, è inserita nell'Assetto Urbanistico del PUC vigente nell'ambito dei Servizi Pubblici – SIS-S "servizi pubblici territoriali e di quartiere e parcheggi pubblici" e classificata come "Interesse Comune esistente" n. 4045 a livello Territoriale nell'elenco dei servizi pubblici – Tipo: Campo Nomadi, erroneamente indicata come Via Macchi, anziché Via Gelasio Adamoli, di proprietà Pubblica.

L'area, di proprietà pubblica, identificata nel N.C.T. nella Sezione E, Foglio 43, particelle 10, 990, 993 e 995, è contornata da un ampio ambito industriale/artigianale e posta tra i civici 501 e 531 di Via Adamoli, edifici che ospitano importanti realtà produttive della vallata.

Il compendio di quasi duemila metri quadri è attualmente in stato di abbandono e ha ospitato storicamente un campo nomadi, evacuato in occasione delle emergenze meteo idrogeologiche e degli eventi alluvionali dei mesi di ottobre e novembre 2014 e di fatto inibito in via cautelativa, così come si evince dall'Ordinanza del Sindaco n. 77 del 10.04.2015.

La Pianificazione comunale



L'area suddetta, oggetto di modifica, risulta individuata nella tavola n. 29 "Assetto Urbanistico" del PUC vigente nell'ambito dei Servizi Pubblici – SIS-S "servizi pubblici territoriali e di quartiere e parcheggi pubblici" e segnatamente nella tavola 29 - "Sistema dei Servizi Pubblici SIS-S" è inserita in un ambito destinato a "Interesse Comune esistente" n. 4045 e nell'apposito elenco dei servizi pubblici relativi al Municipio Media Val Bisagno è classificata quale servizio "Interesse Comune esistente - T" n. 4045 – Via Macchi – Tipo: Campo Nomadi di proprietà Pubblica con superficie reale mq. 2.089 e superficie virtuale mq. 0, non conteggiato negli standard urbanistici. Al contorno dell'area classificata a servizi, il Piano, sempre nell'Assetto Urbanistico,

assoggetta i terreni all'Ambito di Riqualificazione Urbanistica – Produttivo Urbano AR-PU.

Nella tav. 29 del Livello Paesaggistico Puntuale non vi sono indicazioni sull'area in questione.

La Zonizzazione Geologica classifica l'area prevalentemente in Zona C - Aree con suscettività uso limitata ed in parte in Zona B - Aree con suscettività uso parzialmente condizionata.



COMUNE DI GENOVA

Nella carta dei Vincoli Geomorfolo­gici e Idraulici l'area è marginalmente interessata da un corso d'acqua e ricade parzialmente in "Area con Vincolo Idrogeologico".

La Classificazione Sismica ricomprende l'area in: 3 – Pericolosità bassa.

La Pianificazione sovraordinata

Il **Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico Regionale**, approvato con D.C.R. n. 6 del 26 febbraio 1990 e successive varianti, nell'**Assetto Insediativo**, inserisce la suddetta zona nell' Ambito 53F – Genova "Bassa Valle Bisagno" in Aree Urbane: tessuti urbani (**TU**), disciplinata dall'art. 38 delle relative norme, che individua parti del territorio nelle quali prevalgono, rispetto agli obiettivi propri del Piano, le più generali problematiche di ordine urbanistico, le stesse non sono assoggettate a specifica ed autonoma disciplina paesistica.



Il **Piano del Torrente Bisagno**, approvato con DCP n.62 del 04.12.2001 e aggiornato con DDG n. 141 del 12/06/2017 entrata in vigore il 28/06/2017, nella Carta delle fasce di inondabilità (Tavola 4) le aree ricadono marginalmente in Fascia B; nella Carta della suscettività al dissesto (Tavola 213160) classifica le aree, quasi interamente, in "Pg0 - aree a suscettività al dissesto molto bassa" e marginalmente in "Pg1 - aree a suscettività al dissesto bassa" e "Pg2 - aree a suscettività al dissesto media"; nella Carta del rischio idraulico (Tavola 4) le aree ricadono marginalmente in R4 – rischio idraulico molto elevato; la Carta del rischio geologico (Tavola 213160) classifica le aree quasi interamente in "R0 – Rischio lieve o trascurabile" e marginalmente in "R1 – Rischio moderato".

Le aree in argomento non **ricadono nel Sistema del Verde** del Piano Territoriale di Coordinamento provinciale approvato con D.C.P. n. 1 del 22.01.2002 e s.m.i.

Le aree non sono interessate dal **Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio**, ai sensi del DLgs 42/2004.

Vincolo aeroportuale (art. 707 commi 1, 2, 3 e 4 del Codice della Navigazione):

- Superfici di limitazione degli ostacoli: le aree ricadono nella 'superficie orizzontale esterna' che limita a quota 147,72 m.slm l'elevazione delle costruzioni, mentre l'area in oggetto è posta ad una quota di circa 70 m.slm.
- Aree soggette a restrizioni: (tav. PC_01_A) 'discariche e altre fonti attrattive di fauna selvatica' e (tav. PC_01_C) 'impianti eolici - area soggetta ad autorizzazione di ENAC'.

Le aree non sono interessate dal **Piano di Rischio Aereoportuale** (revisionato ai sensi del DLgs 151/2006).

Le aree non sono interessate dalla **Rete Ecologica Regionale**.

Analisi

In linea generale è opportuno rilevare che, avuto riguardo ai criteri dettati per distinguere i vincoli di tipo conformativo da quelli a contenuto espropriativo, la destinazione impressa dal PUC a "Servizio pubblico esistente" deve considerarsi connaturata alla destinazione urbanistica dell'area, in quanto lo strumento



COMUNE DI GENOVA

urbanistico, nella redazione del progetto preliminare, aveva rilevato un servizio in atto di livello territoriale da non conteggiare nel bilancio degli standard del Comune, viceversa **il PUC** nella fase di adozione/approvazione del progetto definitivo **non avrebbe dovuto rilevare** in quanto il “servizio” era cessato.

Inoltre pare opportuno fare alcune considerazioni sulla qualifica attribuita al “servizio territoriale” in argomento, in quanto il Piano nella tecnica redazione, annovera questi tipi di servizi nel suo bilancio, **ma non li considera come standard urbanistici**, come viceversa opera per gli spazi per le attrezzature pubbliche di interesse generale quali l’istruzione superiore all’obbligo (istituti universitari esclusi), le attrezzature sanitarie ed ospedaliere, i parchi pubblici urbani e territoriali, come peraltro riportato nel citato volume “Sistema dei Servizi Pubblici (SIS-S) – Bilanci Elenchi “del PUC vigente, il quale tra l’altro richiama “...le tabelle riassuntive per l’intero territorio comunale dei bilanci dei servizi di istruzione superiore, sanitari ospedalieri o assimilabili, parchi urbani, smaltimento dei rifiuti, esistenti e di previsione, con i relativi elenchi, sempre con il saldo riferito alle indicazioni del D.M. 2/4/68 n. 1444...”. Da ciò ne deriva che i **“servizi territoriali” non computati negli standard non sono assimilati ai dettami del D.M. 1444/68**, quindi a tale aree viene attribuita una conformazione di Servizio pubblico solo per la sua esistenza, senza che esso possa incidere sul bilancio degli standard urbanistici e quindi sottratto alle indicazioni del 3 comma dell’art. SIS-S-2 delle Norme di Conformità del PUC che prescrive “Nel caso di ricollocazione o cessazione di Servizi Territoriali qualsiasi altro assetto sostitutivo, previa verifica di sostenibilità ambientale ed urbanistica estesa al contesto territoriale in cui l’area è collocata, è da definirsi in sede di formazione di apposito Accordo di Programma.” Nondimeno nel volume “Bilanci-Elenchi” è chiarito che “La classificazione dei servizi, esistenti e di previsione, ha carattere orientativo ed è suscettibile di essere modificata in conseguenza dell’evoluzione delle esigenze e dei criteri gestionali delle singole situazioni.”

Nel caso di specie il compendio (attualmente in disuso e in stato di abbandono) viene censito nel volume “Sistema dei Servizi Pubblici (SIS-S) Bilanci – Elenchi” del PUC vigente come “Interesse Comune esistente - T” n. 4045 – Via Macchi – Tipo: Campo Nomadi di proprietà Pubblica con superficie reale mq. 2.089 e superficie virtuale mq. 0, non conteggiato negli standard urbanistici. Al contorno dell’area classificata a servizi, il Piano, nell’Assetto Urbanistico, assoggetta i terreni all’Ambito di Riqualficazione Urbanistica – Produttivo Urbano AR-PU.

Peraltro, il Piano Urbanistico Comunale, il cui procedimento si è concluso con Determinazione Dirigenziale 2015-118.0.0.-18 in vigore dal 3 dicembre 2015, nel disciplinare il Sistema dei Servizi Pubblici, all’art. SIS-S-2 “Disciplina degli interventi edilizi” **inserisce una specifica norma che prevede** “Laddove sia dimostrata la *dismissione alla data di adozione del progetto definitivo di PUC del servizio pubblico o si configuri la reiterazione di previsioni a servizio pubblico su aree o edifici privati, a seguito di aggiornamento al PUC ai sensi dell’art. 43 della L.R. 36/97 e s.m. e i., le funzioni principali e complementari ammesse e la relativa disciplina corrispondono a quelle dell’ambito di conservazione o di riqualficazione prevalente al contorno.*”

La suddetta flessibilità del Piano prefigura una procedura di aggiornamento al fine di “rettificare” una previsione di Piano, che la stessa Amministrazione, se avesse avuto conoscenza di tali situazioni in sede di adozione/approvazione del PUC, non avrebbe operato. Nel contempo, la stessa norma, stabilisce già quale destinazione urbanistica dovrà assumere l’area o il compendio sul quale il Piano aveva imposto il vincolo o destinazione a servizi pubblici, ovvero l’ambito di conservazione o di riqualficazione prevalente al contorno del bene.

La specifica norma dell’Ambito SIS-S, ambito al quale è stato assoggettato il compendio in questione dal PUC, stabilisce che, dimostrata la dismissione del “servizio”, **nel caso di specie la non esistenza**, assegna già quale destinazione urbanistica dovrà assumere l’area o il compendio privato sul quale il Piano aveva imposto la destinazione a servizi pubblici, ovvero l’assoggettamento all’ambito di conservazione o di riqualficazione prevalente al contorno del bene. Nel contempo la flessibilità del Piano, senza dar luogo ad un’attività di interpretazione della volontà dell’Amministrazione, stabilisce altresì il percorso procedurale, ovvero ai sensi




COMUNE DI GENOVA

dell'art. 43 della Legge Urbanistica Regionale n. 36/1997, al fine di “rettificare”, in questo caso una rilevazione di servizio in atto, che la stessa Amministrazione, se avesse avuto conoscenza di tali situazioni in sede di approvazione del PUC, non avrebbe operato.

Per quanto concerne l'applicazione dell'art. 16, comma 4, lettera d-ter del DPR 380/2001, nonché l'art. 38, comma 6 della l.r. 6 giugno 2008, n. 16, ovvero l'applicazione del cd “maggior valore” per effetto di varianti o deroghe ai piani urbanistici vigenti, nel caso di specie non è applicabile in quanto l'aggiornamento del Piano è già insito nella specifica norma di flessibilità e la procedura di aggiornamento è necessaria al fine di porre rimedio ad una rilevazione conformativa che la stessa Amministrazione non avrebbe operato in carenza dei presupposti giuridico formali, ovvero con la procedura delineata si prende atto della reale situazione del bene che non poteva e non può essere ascritto ai servizi pubblici, se non per una espressa volontà dell'Amministrazione di imposizione di servizio di previsione, volontà non espressa per il compendio in argomento.

La proposta di modifica al PUC

Pur riconoscendo che le indicazioni di Piano non sono perfettamente concordanti con il reale stato dei luoghi, normalmente gli uffici verificano che la dotazione di spazi pubblici destinati ad attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi esistenti o di previsione (standard urbanistici) individuati dal PUC sul territorio comunale, anche a fronte della correzione richiesta, risultino ancora positivi. Nel caso di specie **questa verifica non è necessaria** in quanto, come sopra chiarito, il “servizio” in questione **non era stato conteggiato nel bilancio degli standard urbanistici** e quindi l'eliminazione di tale “destinazione” **non altera in nessun**



modo la verifica degli standard urbanistici come delineata dal PUC e **consente di operare la “correzione”** assoggettando l'area in questione all'**Ambito di Riqualificazione Urbanistica – Produttivo Urbano AR-PU**, prevalente al contorno del bene.

Per quanto concerne l'interferenza dell'area (circa 90 mq.) con la Fascia B della Carta delle fasce di inondabilità (Tavola 4) del Piano del Torrente Bisagno, approvato con DCP n.62 del 04.12.2001 e aggiornato con DDG n. 141 del 12/06/2017 entrata in vigore il 28/06/2011, è opportuno precisare che tale interferenza è quasi interamente riferita alla viabilità esistente e comunque, in linea generale, **l'eliminazione di un Servizio pubblico**, nulla vale che nel caso specifico era inesistente, **risulta**

migliorativa rispetto alle indicazioni di Piano di Bacino in quanto vi è una riduzione del rischio connesso alla presenza di persone. Nondimeno è utile rammentare che qualsiasi intervento realizzato nelle aree inondabili non deve pregiudicare la sistemazione idraulica definitiva del corso d'acqua, aumentare la pericolosità di inondazione ed il rischio connesso, sia localmente, sia a monte e a valle, costituire significativo ostacolo al deflusso delle acque di piena, ridurre significativamente la capacità di invaso delle aree stesse, ed in considerazione della posizione dell'area in argomento tale eventualità è scongiurata. Nondimeno è utile segnalare che la modifica proposta prevede un decremento del carico insediativo per effetto della modificazione della destinazione d'uso, da “campo nomadi” (alta densità di presenza umana) a “produttivo urbano”, con riduzione delle presenze teoriche all'interno dell'ambito.

In considerazione di ciò si propone la modifica dei seguenti elaborati:



COMUNE DI GENOVA

Modifica della tavola 29 del Sistema dei Servizi Pubblici (SIS-S) della Struttura del Piano – Livello 3 eliminando il Servizio “Interesse Comune esistente” n. 4045;

Modifica della tavola 29 dell’Assetto Urbanistico della Struttura del Piano – Livello 3 proponendo per l’area in oggetto l’inserimento dell’Ambito di Riqualificazione Urbanistica – Produttivo Urbano AR-PU, prevalente all’intorno, in luogo dell’ambito SIS-S “servizi pubblici territoriali e di quartiere e parcheggi pubblici”;

Volume Sistema dei Servizi Pubblici (SIS-S) Bilancio – Elenchi, Municipio Media Val Bisagno eliminazione del servizio “Interesse Comune esistente - T” n. 4045 – Via Macchi – Tipo: Campo Nomadi di proprietà Pubblica con superficie reale mq. 2.089 e superficie virtuale mq. 0;

Il tutto come meglio rappresentato negli stralci grafici, normativi e cartografici allegati quale parte integrante e sostanziale della presente relazione.

Qualificazione della modifica urbanistica

Premesso che la qualificazione della modifica è definita nelle norme di flessibilità previste dal PUC all’art. SIS-S-2 “Disciplina degli interventi edilizi”, delle Norme di Conformità e che detta flessibilità è già stata oggetto di valutazione in materia di VAS di cui alla l.r. 32/2012, peraltro detta fattispecie è prevista dall’art. 43 (*Flessibilità e procedure di aggiornamento del PUC e del PUC semplificato*) della l.r. 36/1997 che al comma 1 recita “Le norme del PUC definiscono i margini di flessibilità entro cui le relative previsioni possono essere attuate senza ricorso né alla procedura di aggiornamento di cui al comma 3, né alla procedura di variante di cui all’articolo 44.” Nondimeno il citato art. SIS-S-2, allo scopo di non dar luogo ad un’attività di interpretazione della volontà dell’Amministrazione, stabilisce altresì il percorso procedurale, ovvero ai sensi dell’art. 43 della Legge Urbanistica Regionale n. 36/1997, al fine di “rettificare”, in questo caso una rilevazione di servizio in atto, che la stessa Amministrazione, se avesse avuto conoscenza di tali situazioni in sede di formazione del PUC, non avrebbe operato.

In considerazione di quanto sopra la proposta di modifica delineata non altera gli obiettivi posti alla base della pianificazione, non incide sulla descrizione fondativa e sugli obiettivi del PUC, ed è conforme con le indicazioni e prescrizioni dei piani territoriali e di settore di livello sovraordinato, nel rispetto delle disposizioni in materia di VAS di cui alla l.r. 32/2012, ma tende ad eliminare, nei margini di flessibilità previsti, una errata rilevazione di “servizio pubblico” non esistente.

Genova, 16.10.2018

Il Funzionario Tecnico

geom. Maurizio Ghezzi



Il Funzionario Tecnico


arch. Maurizio Sinigaglia



COMUNE DI GENOVA

GENOVA
MORE THAN THIS

PIANO URBANISTICO COMUNALE



scala 1:5.000

ASSETTO URBANISTICO
STRALCI CARTOGRAFICI

STRUTTURA DEL PIANO - LIVELLO 3


LEGENDA

AMBITI DEL TERRITORIO EXTRAURBANO		AC-NI ambito di conservazione del territorio non insediato	AMBITI SPECIALI		parchi di interesse naturalistico e paesaggistico
		AC-VP ambito di conservazione del territorio di valore paesaggistico e panoramico			unità insediativa di identità paesaggistica
		AR-PA ambito di riqualificazione delle aree di produzione agricola			macro area paesaggistica
		AR-PR (a) ambito di riqualificazione del territorio di presidio ambientale			ambito con disciplina urbanistica speciale
		AR-PR (b) ambito di riqualificazione del territorio di presidio ambientale			fascia di protezione "A" stabilimenti a rischio rilevante
AMBITI DEL TERRITORIO URBANO		AC-CS ambito di conservazione del centro storico urbano		fascia di protezione "B" stabilimenti a rischio rilevante	
		AC-VU ambito di conservazione del verde urbano strutturato		aree di osservazione stabilimenti a rischio di incidente rilevante (Variante PTC della Provincia - D.C.P. 39/2008)	
		AC-US ambito di conservazione dell'impianto urbano storico		ambito portuale	
		AC-AR ambito di conservazione Antica Romana		aree di esproprio-cantiere relative a opere infrastrutturali	
		AC-IU ambito di conservazione dell'impianto urbanistico	INFRASTRUTTURE		autostrada esistente
		AR-UR ambito di riqualificazione urbanistica - residenziale			autostrada di previsione
		AR-PU ambito di riqualificazione urbanistica produttivo - urbano			ferrovia e trasporto pubblico in sede propria esistente
		AR-PI ambito di riqualificazione urbanistica produttivo - industriale			ferrovia di previsione
		ACO-L ambito complesso per la valorizzazione del litorale			trasporto pubblico in sede propria di previsione
	SERVIZI PUBBLICI			SIS-S servizi pubblici territoriali e di quartiere e parcheggi pubblici	
		SIS-S servizi pubblici territoriali e di quartiere di valore storico paesaggistico			SIS-I viabilità principale di previsione
		SIS-S servizi cimiteriali			SIS-I viabilità di previsione
		distretto di trasformazione			nodi infrastrutturali
		rete idrografica			assi di relazione città-porto di previsione
	limiti amministrativi: Municipi		assi di relazione città-porto da concertare con Intesa L.84/94		
	limiti amministrativi: Comune				




individuazione schematica del Nuovo Ospedale del Ponente Genovese

Municipio IV Media Valbisagno



Stralcio P.U.C. vigente - Assetto Urbanistico




Stralcio P.U.C. modificato - Assetto Urbanistico



COMUNE DI GENOVA

GENOVA
MORE THAN THIS

PIANO URBANISTICO COMUNALE



scala 1:5.000

SISTEMA DEI SERVIZI PUBBLICI (SIS-S)
STRALCI CARTOGRAFICI

STRUTTURA DEL PIANO - LIVELLO 3


Direzione Urbanistica, SUE e Grandi Progetti

Rilievo base: Carta Tecnica Regione Liguria (Aut.n. 5 del 18.01.2010)


LEGENDA

	SERVIZI DI ISTRUZIONE ESISTENTI		PREVISIONI INIZIATIVE IN ITINERE
	SERVIZI DI ISTRUZIONE PREVISTI		PARCHEGGI CON SERVIZI IN COPERTURA il numero superiore indica il servizio posto in copertura il parcheggio e' indicato dal numero inferiore
	SERVIZI DI INTERESSE COMUNE ESISTENTI		SERVIZI A LIVELLO DI QUARTIERE
	SERVIZI DI INTERESSE COMUNE PREVISTI		SERVIZI A LIVELLO TERRITORIALE
	CIMITERI		SERVIZI PRIVATI NON COMPUTATI
	SERVIZI DI VERDE PUBBLICO GIOCO SPORT E SPAZI PUBBLICI ATTREZZATI ESISTENTI		RETE DI COMPLETAMENTO DEI VIALI
	SERVIZI DI VERDE PUBBLICO GIOCO SPORT E SPAZI PUBBLICI ATTREZZATI PREVISTI		RETE DEI PICCOLI PROGETTI
	PARCO NATURALE REGIONALE DEL BEIGUA		CONFINE MUNICIPIO
	PARCHEGGI ESISTENTI		LIMITE DI CENTRO ABITATO
	PARCHEGGI PREVISTI		CONFINE DI COMUNE
	SISTEMA SPECIALE DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI		

Municipio IV Media Valbisagno



Stralcio P.U.C. vigente - Sistema dei Servizi Pubblici (SIS-S)




Stralcio P.U.C. modificato - Sistema dei Servizi Pubblici (SIS-S)



COMUNE DI GENOVA

GENOVA
MORE THAN THIS

PIANO URBANISTICO COMUNALE



SISTEMA DEI SERVIZI PUBBLICI (SIS-S)
BILANCI - ELENCHI
AGGIORNAMENTO CON INDICAZIONE DELLE MODIFICHE
(STRALCIO)

STRUTTURA DEL PIANO - Livello 3
Livello Locale di Municipio

4060	+	VIA DI CRETO	CHIESA	ECCL	1.124	2.249
4061	+	VIA LODI	CHIESA	ECCL	367	734
4063	A	VIA MOGADISCIO	CASA DI RIPOSO	PRIV	6.297	12.594
4064	A	VIA EMILIA	CENTRO ASSISTENZIALE	PRIV	595	1.190
4065	Q	VIA PIACENZA	NIDO D'INFANZIA	PUBB	291	581
4066	Q	VIA ALLENDE	CENTRO BAMBINI E BAMBINE-SEDE DI ASSOCIAZIONE	PUBB	451	902
4067	H	VIA PIACENZA	SERVIZI SANITARI-ASL	PUBB	137	273
4070	A H	VIA MERELLO	SERVIZI SANITARI-ASL-CENTRO ASSISTENZIALE	PUBB	128	256
4073	Q	VIA VAL TREBBIA	SEDE DI ASSOCIAZIONE	PUBB	599	1.198
4074	A	PIAZZALE PARENZO	CENTRO ASSISTENZIALE	PRIV	195	390
4076	Q	VIA TORTONA	SEDE DI ASSOCIAZIONE	PRIV	148	295
4079	Q	VIA DELLE GAVETTE	SEDE DI ASSOCIAZIONE	PRIV	114	229
4081	Q	VIA TERPI	SEDE DI ASSOCIAZIONE	PRIV	741	1.482
4082	++T	VIA DE VINCENZI	SEDE DI ASSOCIAZIONE	PRIV	173	347
4083	Q	VIA BERNARDINI	SEDE DI ASSOCIAZIONE	PRIV	91	182
4084	Q	VIA S.ROCCO DI MOLASSANA	SEDE DI ASSOCIAZIONI	PUBB	1.061	2.122
4085	B	VIA MOLASSANA	BIBLIOTECA	PRIV	71	141
4086	Q	PONTE FLEMING	SEDE DI ASSOCIAZIONE	PUBB	315	629
4087	B	VIA STRUPPA	BIBLIOTECA	PUBB	145	291
4088	Q	VIA STRUPPA	SEDE DI ASSOCIAZIONE	PRIV	92	185
4089	Q	VIA VIGO DI FASSA	SEDE DI ASSOCIAZIONE	PRIV	260	521
4090	Q	VIA MONTALDO	SEDE DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA	PRIV	91	182
4091	Q	VIA PIACENZA	SEDE DI ASSOCIAZIONE	PRIV	191	382
4094	A	VIA DI CRETO	COMUNITA' TERAPEUTICA PSICHIATRICA	PRIV	1.331	2.663
4095	Q	VIA DA VERRAZZANO	NIDO D'INFANZIA ACCREDITATO	PUBB	1.628	3.257
4099	Q	VIA PIACENZA	SEDE DI ASSOCIAZIONE	PUBB	126	251
4100	Q	VIA BOBBIO	SEDE DI ASSOCIAZIONE	PUBB	49	99
4101	Q	PIAZZA DELL'OLMO	UFFICI PUBBLICI	PUBB	830	1.659
4102	H	PIAZZA DELL'OLMO	SERVIZI SANITARI	PUBB	380	761
Totale superfici					103.094	206.187

Descrizione: interesse comune esistente - T

NUMERO	SIGLA	INDIRIZZO	TIPO	PROPRIETA'	SUP REALE	SUP VIRTUALE
4006	CM	VIALE OLIVO	CIMITERO	PUBB	10.614	0
4008	PC	VIA MOLASSANA	CASERMA CARABINIERI	PUBB	1.637	0
4017	QZT	VIA STRUPPA	VIVAIO COMUNALE	PUBB	10.921	0
4021	CM	VIA BASCIARI	CIMITERO	PUBB	1.030	0
4031	CM	VIA MOGADISCIO	CIMITERO	PUBB	11.126	0
4035	CM	VIA ARAONE DA STRUPPA	CIMITERO	PUBB	10.354	0
4039	CM	VIA MONTE DI PINO	CIMITERO	PUBB	2.850	0
4040	CM	SALITA S.COSIMO STRUPPA	CIMITERO	PUBB	1.990	0
4041	PCT	VIA STRUPPA	STAZIONE TERRITORIALE	PUBB	2.162	0
4045	CN	VIA MACCHI	CAMPO NOMADI	PUBB	2.089	0
4047	CM	PIAZZALE RESASCO	CIMITERO	PUBB	273.413	0
4072	Q	VIA BOBBIO	SEDE DI ASSOCIAZIONE	PRIV	176	0
4077	Q	LUNGOBISAGNO ISTRIA	SEDE DI ASSOCIAZIONE	PRIV	90	0
4078	Q	LUNGOBISAGNO DALMAZIA	SEDE DI ASSOCIAZIONI	PUBB	83	0

4092	Q	SALITA INFERIORE RIOMAGGIORE	SEDE DI ASSOCIAZIONE	PRIV	97	0
4093	PC	VIA PIACENZA	CASERMA VIGILI DEL FUOCO	PUBB	1.776	0
Totale superfici					330.408	0
					328.319	

Descrizione: interesse comune previsione - Q

NUMERO	SIGLA	INDIRIZZO	TIPO	PROPRIETA'	SUP REALE	SUP VIRTUALE
4001	IC	VIA MOLASSANA		PUBB	2.609	5.219
4004	IC	VIA RICCA		PUBB	10.861	21.722
4007	IC	VIA MANTOVA/VIA BERNARDINI		PUBB	650	1.300
4008	IC	VIA MANTOVA/VIA BERNARDINI		PUBB	1.079	2.158
4009	IC	VIA MANTOVA/VIA BERNARDINI		PUBB	700	1.400
Totale superfici					15.899	31.799

Descrizione: interesse comune previsione - T

NUMERO	SIGLA	INDIRIZZO	TIPO	PROPRIETA'	SUP REALE	SUP VIRTUALE
4011		VIA MOGADISCIO	ERP	PUBB	2.596	0
Totale superfici					2.596	0

Descrizione: istruzione esistente - Q

NUMERO	SIGLA	INDIRIZZO	TIPO	PROPRIETA'	SUP REALE	SUP VIRTUALE
4001	S	VIA BOBBIO	NIDO D'INFANZIA - SCUOLA DELL'INFANZIA	PUBB	1.495	2.990
4002	S	VIA OLIVERI	SCUOLA DELL'INFANZIA	PRIV	442	884
4003	S	VIA S.FELICE	SEZ.PRIMAVERA-SC.INF.-SC.PRIM. E SEC. 1°GRADO	PUBB	7.322	14.645
4004	S	VIA INFERIORE RIO MAGGIORE	SCUOLA PRIMARIA	PUBB	1.738	3.476
4006	S	VIA DE VINCENZI	SC. INF.-SC. PRIM.-SC.SEC. 1°GR.-SC.SEC. 2°GR.	PUBB	6.361	12.720
4008	S	VIA STRUPPA	SCUOLA PRIMARIA - BIBLIOTECA	PUBB	2.626	5.252
4009	S	PIAZZALE VALERY	SCUOLA DELL'INFANZIA - SCUOLA PRIMARIA	PUBB	5.408	10.816
4011	S	VIA MONTALDO	SCUOLA DELL'INFANZIA - SCUOLA PRIMARIA	PUBB	4.835	9.671
4012	S	CORSO DE STEFANIS	SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO	PUBB	2.029	4.058
4013	S	VIA STRUPPA	SCUOLA DELL'INFANZIA-SCUOLA PRIMARIA	PUBB	2.158	4.316
4015	S	VIA LODI	SCUOLA DELL'INFANZIA-VESP.-SC. PRIM.-SC. SEC.1°GR	PUBB	4.617	9.233
4016	S	VIA LODI	SCUOLA DELL'INFANZIA	PRIV	3.774	7.549
4017	S	VIA TRENASCO	SCUOLA DELL'INFANZIA	PRIV	2.539	5.077
4019	S	VIA MOGADISCIO	NIDO INF.-SCUOLA INF.-SCUOLA PRIM.-SEC. 1°GRADO	PUBB	13.099	26.199
4020	S	VIA VALTREBBIA	SCUOLA DELL'INFANZIA - SCUOLA PRIMARIA	PUBB	4.093	8.185
4021	S	VIA TERPI	SCUOLA PRIMARIA	PUBB	2.014	4.028
4022	S	VIA DA PORTO	SCUOLA DELL'INFANZIA	PUBB	2.559	5.117
4023	S	VIA DI CRETO	SCUOLA DELL'INFANZIA	PUBB	846	1.693
4024	S	VIA BURLANDO	SCUOLA DELL'INFANZIA - SCUOLA PRIMARIA	PUBB	1.612	3.224
4025	S	VIA BURLANDO	SCUOLA DELL'INFANZIA-VESP.-SC.PRIM.-SC.SEC.1°GRADO	PUBB	2.468	4.935
4026	S	SALITA MADONNETTA STRUPPA	SCUOLA PRIMARIA-SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO	PUBB	5.397	10.793



COMUNE DI GENOVA

Aggiornamento del PUC, ai sensi della disciplina del medesimo PUC relativa ai Servizi Pubblici (SIS-S), per la ridefinizione della disciplina urbanistica dell'area "ex campo nomadi" sita in via Adamoli – Municipio Media Val Bisagno.

Verifica di necessità di espletamento di procedura di verifica di assoggettabilità a VAS

L'area dell'ex campo nomadi di Molassana è inserita nell'Assetto Urbanistico del PUC vigente nell'ambito dei Servizi Pubblici – SIS-S "servizi pubblici territoriali e di quartiere e parcheggi pubblici" e classificata come "Interesse Comune esistente" n. 4045 a livello Territoriale nell'elenco dei servizi pubblici – Tipo: Campo Nomadi, erroneamente indicata come Via Macchi, anziché Via Gelasio Adamoli, di proprietà Pubblica.

L'area identificata nel N.C.T. nella Sezione E, Foglio 43, particelle 10, 990, 993 e 995, è contornata da un ampio ambito industriale/artigianale e posta tra i civici 501 e 531 di Via Adamoli, edifici che ospitano importanti realtà produttive della vallata.

Il compendio di oltre mille metri quadri è attualmente in stato di abbandono e ha ospitato storicamente un campo nomadi.

La Pianificazione comunale e sovraordinata

L'area oggetto di modifica, risulta individuata nella tavola n. 29 "Assetto Urbanistico" del PUC vigente nell'ambito dei Servizi Pubblici – SIS-S "servizi pubblici territoriali e di quartiere e parcheggi pubblici" e segnatamente nella tavola 29 - "Sistema dei Servizi Pubblici SIS-S" l'area è inserita in un ambito destinato a "Interesse Comune esistente" n. 4045 e nell'apposito elenco dei servizi pubblici relativi al Municipio Media Val Bisagno è classificata quale servizio "Interesse Comune esistente - T" n. 4045 – Via Macchi – Tipo: Campo Nomadi di proprietà Pubblica con superficie reale mq. 2.089 e superficie virtuale mq. 0, non conteggiato negli standard urbanistici. Al contorno dell'area classificata a servizi, il Piano, sempre nell'Assetto Urbanistico, assoggetta i terreni all'Ambito di Riqualificazione Urbanistica – Produttivo Urbano AR-PU.

Nella tav. 29 del **Livello Paesaggistico Puntuale** non vi sono indicazioni sull'area in questione.

La **Zonizzazione Geologica** classifica l'area prevalentemente in Zona C - Aree con suscettività uso limitata ed in parte in Zona B - Aree con suscettività uso parzialmente condizionata.

Nella carta dei **Vincoli Geomorfologici e Idraulici** l'area è marginalmente interessata da un corso d'acqua e ricade parzialmente in "Area con Vincolo Idrogeologico".

La **Classificazione Sismica** ricomprende l'area in: 3 – Pericolosità bassa.

Il **Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico Regionale**, approvato con D.C.R. n. 6 del 26 febbraio 1990 e successive varianti, nell'**Assetto Insediativo**, inserisce la suddetta zona nell' Ambito 53F – Genova "Bassa Valle Bisagno" in Aree Urbane: tessuti urbani (**TU**), disciplinata dall'art. 38 delle relative norme, che individua parti del territorio nelle quali prevalgono, rispetto agli obiettivi propri del Piano, le più generali problematiche di ordine urbanistico, le stesse non sono assoggettate a specifica ed autonoma disciplina paesistica.

Il **Piano del Torrente Bisagno**, approvato con DCP n.62 del 04.12.2001 e aggiornato con DDG n. 141 del 12/06/2017 entrata in vigore il 28/06/2017, nella Carta delle fasce di inondabilità (Tavola 4) l'estrema parte a nord dell'area ricade in Fascia B; nella Carta della suscettività al dissesto (Tavola 213160) classifica le aree, quasi interamente, in "Pg0 - aree a suscettività al dissesto molto bassa" e marginalmente in "Pg1 - aree a suscettività



COMUNE DI GENOVA

al dissesto bassa” e “Pg2 - aree a suscettività al dissesto media”; nella Carta del rischio idraulico (Tavola 4) le aree ricadono marginalmente in R4 – rischio idraulico molto elevato; la Carta del rischio geologico (Tavola 213160) classifica le aree quasi interamente in “R0 – Rischio lieve o trascurabile” e marginalmente in “R1 – Rischio moderato”.

Le aree in argomento non ricadono nel **Sistema del Verde del Piano Territoriale di Coordinamento provinciale** approvato con D.C.P. n. 1 del 22.01.2002 e s.m.i.

Le aree non sono interessate dalla **Rete Ecologica Regionale**.

La proposta di modifica al PUC

Pur riconoscendo che le indicazioni di Piano non sono perfettamente concordanti con il reale stato dei luoghi, normalmente gli uffici verificano che la dotazione di spazi pubblici destinati ad attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi esistenti o di previsione (standard urbanistici) individuati dal PUC sul territorio comunale, anche a fronte della correzione richiesta, risultino ancora positivi. Nel caso di specie **questa verifica non è necessaria** in quanto, come sopra chiarito, il “servizio” in questione **non era stato conteggiato nel bilancio degli standard urbanistici** e quindi anche l’eliminazione di tale destinazione **non altera in nessun modo la verifica degli standard urbanistici** come delineata dal PUC e **consente di operare la “correzione”** assoggettando l’area in questione all’**Ambito di Riqualficazione Urbanistica – Produttivo Urbano AR-PU**, prevalente al contorno del bene.

In considerazione di ciò si propone la modifica dei seguenti elaborati:

Modifica della tavola 29 del Sistema dei Servizi Pubblici (SIS-S) della Struttura del Piano – Livello 3 eliminando il Servizio “Interesse Comune esistente” n. 4045;

Modifica della tavola 29 dell’Assetto Urbanistico della Struttura del Piano – Livello 3 proponendo per l’area in oggetto l’inserimento dell’Ambito di Riqualficazione Urbanistica – Produttivo Urbano AR-PU, prevalente all’intorno, in luogo dell’ambito SIS-S “servizi pubblici territoriali e di quartiere e parcheggi pubblici”;

Volume Sistema dei Servizi Pubblici (SIS-S) Bilancio – Elenchi, Municipio Media Val Bisagno eliminazione del servizio “Interesse Comune esistente - T” n. 4045 – Via Macchi – Tipo: Campo Nomadi di proprietà Pubblica con superficie reale mq. 2.089 e superficie virtuale mq. 0;

Il tutto come meglio rappresentato negli stralci grafici, normativi e cartografici allegati quale parte integrante e sostanziale della presente relazione.

La proposta di modifica delineata non altera gli obiettivi posti alla base della pianificazione, non incide sulla descrizione fondativa e sugli obiettivi del PUC, ed è coerente con le indicazioni e prescrizioni dei piani territoriali e di settore di livello sovraordinato, ma tende ad eliminare, nei margini di flessibilità previsti, una errata rilevazione di “servizio pubblico” non più esistente.

Per quanto concerne il carico insediativo risulta in diminuzione passando da un’area nomadi ad alta densità di presenza umana ad un Ambito di Riqualficazione Produttivo Urbano che per un’area di 2089 mq genera un ridotto numero di addetti.



COMUNE DI GENOVA

Disposizioni in materia di VAS di cui alla l.r. 32/2012 e s.m.i.

La proposta di modifica al PUC vigente in oggetto non richiede l'espletamento della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all'art. 13 della L.R. 32/2012 e s.m.i. in quanto non presenta potenziali effetti sull'ambiente come espressi nell'Allegato A, ovvero l'area non è interessata da aree inondabili e/o a suscettività al dissesto elevata o molto elevata, non ricade in zone umide o carsiche, non incide sulla Rete Ecologica Ligure. Il carico insediativo risulta in diminuzione.

E' conforme alla pianificazione sovraordinata quindi non prevede varianti al P.T.C.P..

Genova, 17.10.2018



Il Funzionario Tecnico

arch. Anna Maria Colombo



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
118 0 0 N. 2018-DL-364 DEL 18/10/2018 AD OGGETTO:**

**ADOZIONE DI AGGIORNAMENTO AL PUC, AI SENSI DELLA
DISCIPLINA DEL MEDESIMO PUC RELATIVA AI SERVIZI PUBBLICI
(SIS-S), ART. SIS-S-2, PER LA RIDEFINIZIONE DELLA DISCIPLINA
URBANISTICA DELL'AREA "EX CAMPO NOMADI" SITA IN VIA
ADAMOLI – MUNICIPIO MEDIA VAL BISAGNO**

PARERE TECNICO (Art 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento

18/10/2018

Il Direttore
Arch. Laura Petacchi